

APPENDICE N. 6

ESTENSIONE OPZIONALE PER RESPONSABILITÀ CIVILE ORDINARIA NEI RAPPORTI CON L'ENTE DI APPARTENENZA

(Operante se attivata nella scheda di copertura e solo previo pagamento del Premio Addizionale del 30%)

DEFINIZIONI AGGIUNTIVE E MODIFICATE**Definizioni Integrative (per Aderenti all'Estensione)**

Responsabilità Civile Ordinaria: La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nei rapporti con l'Ente di Appartenenza per Perdite Patrimoniali arrecate a quest'ultimo nell'esercizio delle funzioni istituzionali, disciplinata dai principi generali della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ai sensi degli artt. 1218, 2043 e ss. del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, indipendentemente dal grado di colpa e dalle limitazioni previste per la responsabilità amministrativa.

Azione di Rivalsa: Ogni azione promossa dall'Ente di Appartenenza nei confronti dell'Assicurato davanti al giudice ordinario per il recupero di somme corrisposte a terzi o rimaste a carico dell'Ente stesso in conseguenza di danni derivanti dall'attività istituzionale dell'Assicurato.

Danno Residuo: La differenza tra l'ammontare complessivo del danno accertato e la quota posta a carico dell'Assicurato in sede di responsabilità amministrativa per effetto delle limitazioni previste dalla normativa vigente.

Nuova Disciplina 2026: Le disposizioni introdotte dalla Legge n. 1/2026 che limitano la responsabilità amministrativa al 30% del danno accertato con tetto massimo del doppio della retribuzione lorda.

Polizza dell'Ente: Eventuale contratto di assicurazione stipulato dall'Ente di Appartenenza per la copertura del danno erariale residuo di cui all'Appendice n. 5 della polizza RC Patrimoniale dell'Ente.

Modifica alla Definizione di "Terzi"

Terzi (Definizione Estesa per Aderenti all'Estensione): Ai fini della presente estensione, è considerato terzo anche l'Ente di Appartenenza quando agisca per il recupero di danni nei rapporti interni con l'Assicurato, ferma restando l'esclusione per i rapporti familiari di cui all'Articolo 20.

Modifica alla Definizione di "Responsabilità Civile"

Responsabilità Civile (Definizione Estesa per Appendice N. 6): Per gli aderenti alla presente Appendice, la responsabilità civile comprende sia la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. derivante dal rapporto di servizio, sia la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per danni arrecati all'Ente nell'esercizio delle funzioni pubbliche, incluse le azioni di rivalsa per il recupero del danno erariale residuo.

ESTENSIONE DELLA COPERTURA PER RESPONSABILITÀ CIVILE ORDINARIA**Articolo 25 - Estensione di Garanzia per Responsabilità Civile nei Rapporti Interni**

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare all'Ente di Appartenenza a titolo di risarcimento del danno, in conseguenza di azione di rivalsa esperita dall'Ente stesso per il recupero della quota di danno erariale rimasta a suo carico per effetto della limitazione della responsabilità amministrativa prevista dalla normativa vigente.

La garanzia opera per:

- a) il recupero della differenza tra il danno complessivamente accertato dalla Corte dei Conti e l'importo posto a carico dell'Assicurato in sede di responsabilità amministrativa;
- b) ogni altra forma di rivalsa esercitata dall'Ente di Appartenenza nei confronti dell'Assicurato davanti al giudice ordinario per danni patrimoniali derivanti dall'esercizio delle funzioni istituzionali.

La copertura si estende alla responsabilità per colpa di qualsiasi grado, inclusa la colpa lieve, nei rapporti tra l'Assicurato e l'Ente di Appartenenza, ferme restando le esclusioni per dolo previste dall'articolo 1917 del codice civile.

La garanzia opera anche per le azioni di regresso esercitate dall'Ente di Appartenenza successivamente al pagamento di risarcimenti a terzi danneggiati, quando tale pagamento sia derivato dalla limitazione della responsabilità amministrativa dell'Assicurato.

Massimale: La presente estensione opera entro il medesimo massimale previsto di polizza, con applicazione del principio di non duplicazione dell'indennizzo per il medesimo fatto dannoso.

Coordinamento: L'indennizzo complessivo per responsabilità amministrativa e civile ordinaria derivanti dal medesimo fatto non potrà eccedere l'ammontare del danno effettivamente liquidato e comunque il massimale di polizza.

Premio Addizionale

L'aumento del premio è stabilito nel 30% del premio base, giustificato dall'estensione del grado di colpa coperto e dall'ampliamento dell'esposizione al rischio, pur operando entro il medesimo massimale.

MODIFICHE ALLE ESCLUSIONI

Articolo 26 - Rischi esclusi dall'assicurazione (Modificato)

Deroga per Aderenti all'Estensione di Garanzia

Per gli Assicurati che abbiano aderito alla presente Appendice di Estensione e versato il relativo premio addizionale, le seguenti esclusioni sono derogate limitatamente alla copertura per responsabilità civile nei rapporti interni:

Lettera a) modificata: L'esclusione dei "Danni Materiali di qualsiasi tipo" di cui all'**Art. 18 lettera a)** non opera quando il danno materiale sia conseguenza diretta di Perdite Patrimoniali coperte dalla garanzia estesa e sia oggetto di rivalsa da parte dell'Ente di Appartenenza nei rapporti interni.

Nuova Lettera a-bis): Resta esclusa dalla presente estensione la responsabilità per danni derivanti da:

- condotte estranee all'esercizio delle funzioni istituzionali;
- violazioni di norme penali accertate con sentenza definitiva di condanna;
- arricchimento personale dell'Assicurato;
- danni già integralmente risarciti in sede di responsabilità amministrativa;
- mancata collaborazione: danni aggravati dalla mancata collaborazione dell'Assicurato nella gestione del procedimento amministrativo;
- violazione degli obblighi assicurativi: danni derivanti dalla violazione degli obblighi di stipula della polizza individuale previsti dalla normativa vigente.

DISCIPLINA DEL LITISCONSORZIO NECESSARIO E GESTIONE DELLE SPESE LEGALI

Articolo 27 - Litisconsorzio Necessario e Patto di Gestione della Lite

Comma 1 - Riconoscimento del Litisconsorzio

Gli Assicuratori riconoscono che, ai sensi della Legge n. 1/2026, l'impresa di assicurazione costituisce litisconsorte necessario nei procedimenti per danni patrimoniali derivanti dalla responsabilità amministrativa dell'Assicurato.

Comma 2 - Patto di Gestione della Lite

Con la sottoscrizione della presente Appendice, le parti stipulano espresso patto di gestione della lite, quale negozio atipico accessorio al contratto di assicurazione, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, del Codice Civile, secondo le seguenti modalità:

- a) **Gestione Esclusiva:** Gli Assicuratori assumono la gestione esclusiva di tutti i procedimenti in cui operano come litisconsorte necessario;
- b) **Designazione Legali:** Gli Assicuratori designano i legali per la difesa coordinata dell'Assicurato e dell'impresa assicuratrice;
- c) **Strategia Processuale Unificata:** Le scelte processuali sono concordate tra Assicuratori e Assicurato per garantire la migliore tutela di entrambi gli interessi.

Comma 3 - Esclusione del Rimborso Spese per Difesa Autonoma

In deroga all'**art. 23** e in virtù del patto di gestione della lite di cui al comma precedente, sono espressamente escluse dal rimborso:

- a) Le spese legali sostenute dall'Assicurato per legali non designati dagli Assicuratori;
- b) Le spese per difesa autonoma dell'Assicurato quando gli Assicuratori abbiano già provveduto alla designazione di legali;
- c) Le spese per strategie processuali divergenti da quelle concordate nel patto di gestione;
- d) Le spese sostenute senza preventiva autorizzazione degli Assicuratori nei casi di litisconsorzio necessario.

Comma 4 - Eccezioni al Regime di Esclusione

Il regime di esclusione di cui al comma 3 non opera quando:

- a) Gli Assicuratori non abbiano tempestivamente (entro 15 giorni dalla comunicazione) designato legali idonei;
- b) Sussista conflitto di interessi oggettivamente incompatibile tra Assicurato e Assicuratori;
- c) L'Assicurato debba costituirsi urgentemente per rispettare termini processuali e gli Assicuratori non siano tempestivamente reperibili;
- d) La strategia processuale degli Assicuratori risulti manifestamente pregiudizievole per l'Assicurato.

CLAUSOLE DI COORDINAMENTO**Articolo 28 - Non Duplicazione dell'Indennizzo**

Quando per il medesimo fatto dannoso operino contemporaneamente la garanzia per responsabilità amministrativa di cui all'**Art. 13.2** e quella per responsabilità civile ordinaria, gli Assicuratori sono tenuti al pagamento di un unico indennizzo complessivo entro il massimale di cui all'**Art. 14**, calcolato secondo i seguenti criteri:

- a) **Priorità temporale:** Si considera prioritaria la liquidazione che interviene per prima, indipendentemente dalla sede giurisdizionale;
- b) **Integrazione residuale:** La seconda liquidazione opera solo per la parte di danno non coperta dalla prima, fino al limite del massimale;
- c) **Principio di integralità:** L'Assicurato ha diritto alla copertura integrale del danno liquidato, nei limiti del massimale, indipendentemente dalla ripartizione tra le diverse forme di responsabilità.

Articolo 29 - Gestione delle Vertenze Coordinate

In caso di procedimenti paralleli per responsabilità amministrativa e civile ordinaria derivanti dal medesimo fatto:

- a) Gli Assicuratori assumono la gestione coordinata di entrambe le vertenze secondo quanto previsto dall'**Art. 23**;
- b) La designazione dei legali tiene conto della specificità delle diverse giurisdizioni;
- c) Le spese legali sono ripartite proporzionalmente tra le garanzie operanti, entro il limite complessivo del quarto del massimale previsto dall'**Articolo 23**.

Articolo 30 - Coordinamento con Polizza dell'Ente

Qualora l'Ente di Appartenenza abbia stipulato polizza assicurativa per la copertura del danno erariale residuo:

- a) **Principio di Complementarietà:** La presente estensione opera in coordinamento con la Polizza dell'Ente, garantendo copertura integrale senza duplicazioni;
- b) **Priorità della Copertura Individuale:** In caso di azione di rivalsa dell'Ente, la presente garanzia mantiene carattere primario rispetto alla Polizza dell'Ente;
- c) **Gestione Coordinata:** Gli Assicuratori si coordinano con gli assicuratori della Polizza dell'Ente per ottimizzare la gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi.

CONDIZIONI OPERATIVE**Articolo 31 - Condizioni Operative Specifiche**

- a) **Obbligo di Denuncia Tempestiva:** L'Assicurato deve denunciare ogni procedimento di responsabilità amministrativa entro 15 giorni dalla notifica, in conformità a quanto previsto dall'**Art. 7**;
- b) **Coordinamento Processuale:** Gli Assicuratori hanno facoltà di costituirsi nei procedimenti amministrativi per tutelare i propri interessi;
- c) **Documentazione:** L'Assicurato deve fornire tempestivamente copia di tutti gli atti processuali e delle sentenze.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli **Artt. 1341 e 1342 C.C.**, l'Assicurato dichiara di approvare specificatamente:

- Articolo 25** - Estensione di Garanzia per Responsabilità Civile nei Rapporti Interni
- Articolo 27**, Comma 3 - Esclusione del Rimborso Spese per Difesa Autonoma
- Articolo 27**, Comma 2 - Patto di Gestione della Lite
- Articolo 28** - Non Duplicazione dell'Indennizzo
- Articolo 29** - Gestione delle Vertenze Coordinate
- Articolo 30** - Coordinamento con Polizza dell'Ente
- Articolo 31** - Condizioni Operative Specifiche
- Articolo 26** modificato - Rischi esclusi dall'assicurazione
- Definizioni modificate - Responsabilità Civile e Terzi

L'Assicurato:

Cosa non sarebbe coperto E COSA ACCADREBBE AL DIPENDENTE PER MANCATA ADESIONE

Per la polizza F1 del dipendente e amm.re pubblico, cosa non sarebbe coperto senza l'Appendice 6?

Senza l'adesione all'Appendice 6, il dipendente o amministratore pubblico non avrebbe copertura per:

1. Responsabilità civile ordinaria nei rapporti interni con l'ente

La polizza base copre esclusivamente la responsabilità amministrativa limitata secondo la normativa vigente (30% del danno accertato con tetto massimo del doppio della retribuzione lorda secondo la "Nuova Disciplina 2026" citata nell'Appendice). Resterebbero escluse le azioni di rivalsa dell'ente per il recupero della quota di danno erariale rimasta a carico dell'amministrazione per effetto di tale limitazione.

2. Azioni di regresso per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

L'Appendice 6 estende la copertura alla responsabilità sia contrattuale ex art. 1218 c.c. derivante dal rapporto di servizio, sia extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per danni arrecati all'ente nell'esercizio delle funzioni pubbliche. Senza tale estensione, il dipendente resterebbe esposto personalmente a tali azioni.

3. Copertura per colpa di qualsiasi grado

Particolarmente significativo è che l'estensione opera "per colpa di qualsiasi grado, inclusa la colpa lieve, nei rapporti tra l'Assicurato e l'Ente di Appartenenza", mentre la polizza base limita la copertura ai comportamenti colposi più gravi.

Conseguenze per il dipendente/amministratore

Il dipendente o amministratore che non aderisse all'Appendice 6 si troverebbe esposto a:

Responsabilità patrimoniale personale per la differenza tra il danno complessivamente accertato dalla Corte dei Conti e l'importo limitato posto a suo carico in sede di responsabilità amministrativa. Come evidenziato dalla giurisprudenza, la polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata da un ente pubblico non opera con riferimento alla responsabilità amministrativa del dipendente nei confronti dell'ente di appartenenza per danno erariale.

Esposizione alle azioni di rivalsa dell'ente che, avendo risarcito terzi danneggiati, potrebbe rivalersi sul dipendente per l'intero importo quando la responsabilità amministrativa sia limitata dalla normativa. La Cassazione ha chiarito che la responsabilità per danno erariale presuppone l'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito e l'ente pubblico, ma ciò non esclude azioni di natura civilistica nei rapporti interni.

Mancanza di tutela processuale coordinata poiché l'Appendice 6 prevede specifiche clausole per la gestione del litisconsorzio necessario e il coordinamento tra procedimenti amministrativi e civili, con designazione di legali da parte degli assicuratori.

Conseguenze per l'ente

L'ente di appartenenza, in caso di mancata adesione del dipendente all'Appendice 6, si troverebbe in una posizione di maggiore esposizione:

-Difficoltà nel recupero del danno residuo poiché dovrebbe agire autonomamente nei confronti del dipendente per il recupero della quota di danno non coperta dalla responsabilità amministrativa limitata, sostenendo direttamente i costi legali e processuali.

-Possibile necessità di stipulare polizza propria per la copertura del danno erariale residuo, come previsto dall'Appendice 5 citata nel documento, con conseguenti maggiori oneri assicurativi a carico dell'amministrazione.

-Rischio di mancato recupero qualora il dipendente non disponga di patrimonio sufficiente per far fronte alle azioni di rivalsa, con conseguente perdita definitiva per l'erario.

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che "l'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali", confermando la possibilità per l'ente di agire su entrambi i fronti.

In conclusione, la mancata adesione all'Appendice 6 lascia scoperto un significativo gap di protezione che potrebbe esporre tanto il dipendente quanto l'ente a conseguenze patrimoniali rilevanti, particolarmente in un contesto normativo che tende a limitare la responsabilità amministrativa diretta ma non esclude forme di responsabilità civile nei rapporti interni.